

STATUTO

CONSORZIO DI TUTELA DELLA CINTA SENESE

Denominazione di Origine Protetta

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITA'

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 2602 del c.c. e seguenti, è costituito il Consorzio volontario per la valorizzazione e tutela delle carni di suino della razza Cinta Senese, ottenute conformemente al disciplinare di produzione, che assume la denominazione di <<CONSORZIO DI TUTELA DELLA CINTA SENESE>> DOP, denominazione di origine protetta, di seguito anche denominato Consorzio. Il Consorzio è composto dagli operatori della filiera produttiva della Cinta Senese DOP iscritta nel Registro Comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette con Reg. di Esecuzione (UE) della Commissione n. 217 del 15 marzo 2012.

Tutti gli operatori aderenti al Consorzio sono sottoposti al previsto controllo dell'organismo di controllo.

2. Il <<CONSORZIO DI TUTELA DELLA CINTA SENESE>> svolge le funzioni previste dalla normativa vigente comunitaria e statale finalizzata alla valorizzazione e tutela del prodotto, nonché dei suoi segni distintivi.

3. La sede legale è in Siena, Strada di Cerchiaia, 41 ed il Consiglio di Amministrazione è libero di istituire e sopprimere altre sedi secondarie.

Art.2

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata prima della scadenza con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 3

1. Scopo del Consorzio è lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa vigente comunitaria e statale finalizzata alla valorizzazione e tutela del prodotto, nonché dei suoi segni distintivi, a ciò includendo la promozione e l'informazione al consumatore e la cura generale degli interessi relativi alla denominazione di origine protetta D.O.P. <<Cinta Senese>> e dei suoi prodotti elaborati.

2. Attua e partecipa a iniziative di qualsiasi natura che possano risultare utili per il perseguimento dei fini statutari e lo sviluppo del Consorzio eventualmente anche attraverso la registrazione di specifici marchi consortili preventivamente approvati dal Ministero.

3. Fornisce assistenza agli operatori interessati alla produzione della DOP "Cinta Senese" allo scopo di migliorarne la produzione ed accrescerne la conoscenza ed il suo consumo in Italia e all'estero.

4. Svolge tutte quelle attività ed azioni che a suo giudizio risultino utili per il raggiungimento degli scopi sociali, intendendosi le azioni precedentemente elencate come meramente esemplificative e non tassative.

Art. 4

1. Il Consorzio si impegna a:

1) promuovere ogni attività indicata da disposizioni normative relativamente alla denominazione di origine;

2) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai sensi del Reg. (UE) N. 1151/2012, e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato.

2. Il Consorzio, in ordine al raggiungimento degli scopi sociali, svolge prioritariamente tutte le attività previste dall'art. 14, comma 15 e ss., della legge del 21 dicembre 1999, n. 526, nelle specifiche funzioni di tutela, di promozione di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione oggetto di tutela.

3. Potranno altresì essere utilizzati, per la vigilanza sul mercato, agenti vigilatori autorizzati per altre Denominazioni di Origine Protette o Indicazioni Geografiche Protette e propri agenti vigilatori possono essere impiegati in attività di vigilanza su altre DOP o IGP.

4. L'attività di vigilanza è svolta nell'ambito del coordinamento delle autorità competenti.

5. Il Consorzio inoltre:

a) svolge attività consultiva per l'applicazione del disciplinare di produzione approvato dall'Unione Europea per la DOP di cui al 1° comma dell'articolo 1;

b) può definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di: sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato DOP;

c) può promuovere, nel quadro dell'attività di miglioramento zootecnico opportune iniziative tese ad assicurare ai consorziati le necessarie direttive ed assistenze perché operino nel rispetto delle normative tecniche e sanitarie;

d) provvede a verificare che la produzione di <<Cinta Senese>> ottenuta nel territorio definito dal Disciplinare, sia garantita sul mercato monitorando l'uso della denominazione;

e) tutela, difende, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, anche in accordo con le autorità preposte alla tutela della proprietà intellettuale, e vigila affinché, da parte di chiunque non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura "Cinta Senese", gli eventuali marchi consortili, il logo della DOP "Cinta Senese", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore".

f) aderisce, partecipa e stabilisce rapporti con tutte le istituzioni nonché con gli organismi aventi competenze nelle materie afferenti gli scopi del presente statuto;

g) dispone l'applicazione di provvedimenti amministrativi in caso di inosservanza di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela e vigilanza della denominazione;

h) esplica tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidategli dalle istituzioni.

#### Art.5

1. Il marchio consortile ed eventuali ulteriori marchi collegati ad esso saranno disciplinati da apposito regolamento interno che sarà sottoposto all'autorità pubblica.

#### Art.6

1. Ai sensi del DM del 12 settembre 2000, n.410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art. 4, del DM n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3, del DM n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo ed idonea ad essere certificata a DOP.

Sono poste a carico delle categorie individuate all'art. 4, del DM n. 61413 le quote qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art. 2 del DM n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi all'attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14, della legge del 21 dicembre 1999 n. 526, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio.

## Titolo II

### CONSORZIATI

#### Art.7

1. E' ammesso l'accesso al Consorzio, in forma singola o associata purché su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela essendo assoggettati al previsto sistema di controllo, siano esse persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte nelle categorie previste dall'art. 2, lett. e), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414, non rettificato dal DM 04 maggio 2005, n. 62132 (così come stabilito dal DM 05 agosto 2005, n. 64138). In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica. Pertanto per la "filiera carni fresche", così come stabilito dall'art. 2, lett. e, le categorie sono le seguenti:

A)allevatori e macellatori:

a.1 allevatori: i soggetti appartenenti alla componente professionale allevatori che siano in possesso di idonee strutture ove essi conducono l'allevamento di suini propri o altrui nel rispetto del disciplinare della denominazione;

a.2 macellatori: i soggetti appartenenti alla componente professionale macellatori che siano in possesso di idonee strutture per la macellazione di suini e per la lavorazione della carne suina nel rispetto del disciplinare della denominazione;

B) porzionatori ed elaboratori di carni fresche:

b.1 porzionatori: i soggetti in possesso di laboratori di separazione in mezzene o sezionamento in tagli e porzioni destinati al consumo forniti delle informazioni previste dal disciplinare. Il sezionamento è l'attività finalizzata ad ottenere la riduzione delle carcasse/mezzene di suino in tagli e/o parti più piccole. Il confezionamento è l'operazione diretta a proteggere le carni con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con esse, cui può seguire l'operazione di imballaggio, il tutto nel rispetto del disciplinare della denominazione.

b.2 elaboratori di carni fresche: i soggetti in possesso di laboratori ove è svolta l'attività di preparazione con l'impiego di carne fresca a denominazione <<Cinta Senese>>.

Tutti gli appartenenti alle categorie della "filiera carni fresche" devono assoggettarsi ai controlli di cui alla normativa vigente.

2. Chi desidera essere socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

a) se persona fisica:

i) nome e cognome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;

ii) attività svolta e categoria di appartenenza;

iii) luogo in cui avviene la produzione;

iv) dichiarazione attestante la richiesta di assoggettamento al controllo e le quantità di prodotto controllato nell'ultimo anno solare precedente la domanda;

v) relazione tecnica sulla struttura interessata alla produzione della DOP.

b) Se persona giuridica:

i) ragione sociale e la sede;

ii) carica ricoperta da chi sottoscrive l'istanza;

iii) provvedimento dell'organo competente a deliberare sia la proposizione della domanda stessa che l'assunzione delle obbligazioni conseguenti l'eventuale accoglimento;

iv) dichiarazione attestante l'assoggettamento al controllo e le quantità di prodotto controllato nell'ultimo anno solare precedente la domanda;

v) relazione tecnica sulla struttura interessata alla produzione della DOP.

3. Non può essere socio chiunque abbia interessi concorrenti o contrastanti con quelli del Consorzio. Non può ricoprire cariche di nessun tipo il socio interdetto e inabilitato.

#### Art.8

1. La domanda di ammissione a socio, redatta per iscritto deve essere corredata di tutti i documenti necessari a comprovare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti e deve contenere l'impegno a:

a) osservare le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti eventualmente adottati dal Consorzio, nonché delle deliberazioni prese dai suoi organi sociali;

b) versare entro il termine di trenta giorni, dalla notifica di ammissione, l'importo della relativa quota;

c) versare i contributi ordinari annuali nonché gli eventuali contributi straordinari deliberati in sede di programmazione;

d) non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;

e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi generali del Consorzio.

2. Sulla domanda di ammissione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso di accoglimento della domanda, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento, da parte del richiedente, della quota di ammissione.

4. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e va comunicato all'interessato. In questo caso l'interessato ha tempo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per proporre reclamo ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

## Art.9

### 1. I soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto, i regolamenti dallo stesso previsti e di attenersi alle delibere prese dagli Organi Sociali;
- b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
- c) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio;
- d) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile;
- e) di sottoporre esclusivamente al Collegio arbitrale, di cui all'articolo 27, le controversie con il Consorzio riguardanti la dichiarazione d'esclusione, nonché qualsiasi altra controversia concernente rapporti fra consorziati e Consorzio;
- f) di riconoscere come unico Foro competente quello della sede del Consorzio e ad esso delegando la competenza territoriale per le liti.

### 2. Gli aderenti al consorzio hanno inoltre l'obbligo:

- a) di apporre alla propria produzione i contrassegni e o i marchi consortili compatibilmente con quanto previsto dal disciplinare della DOP Cinta Senese, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti;
- b) di consentire ed agevolare la vigilanza da parte del Consorzio o suoi incaricati, esplicita in particolare sulle fasi di commercializzazione del prodotto, sull'utilizzo del logo della DOP Cinta Senese e sull'eventuale uso di ulteriori marchi o contrassegni concessi in uso dal Consorzio ai propri associati;
- c) di denunciare tempestivamente al Consorzio, agli effetti della tenuta del libro di cui al successivo articolo 11, ogni variazione della forma di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla;
- d) autorizzare l'organismo di controllo incaricato a fornire al Consorzio di tutela qualunque dato relativo alla propria attività rilevante ai fini della denominazione <<Cinta Senese>> DOP.

## Art.10

### 1. I Consorziati hanno diritto a:

- a) esercitare i diritti di elettorato secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- b) di ottenere l'assistenza ed i benefici previsti dal presente Statuto, o da eventuali provvidenze e leggi d'incentivo, ai fini della tutela e della valorizzazione della produzione conforme al disciplinare della DOP Cinta Senese;
- c) qualificarsi come "aderenti al Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP", nei limiti e nei modi stabiliti nel presente Statuto;
- d) utilizzare i marchi di cui all'articolo 5.

## Art.11

1. A tutti gli effetti previsti dalla legge e dal presente statuto, la qualifica del consorziato deve risultare da iscrizione nel Libro dei Consorziati.
2. La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza, esclusione e decesso.

3. Il consorziato può recedere per dimissioni scritte e motivate da presentare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso può essere richiesto in qualunque momento ed ha effetti immediati, compreso la decadenza di tutte le cariche ricoperte dal socio, mentre sono fatti salvi gli obblighi pecuniari assunti nell'esercizio in corso.
4. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
5. L'esclusione può essere decisa dal Consiglio di amministrazione per quel consorziato che abbia commesso infrazione dello statuto, degli eventuali regolamenti o di altri atti anche concorrenziali che abbiano arrecato o rechino nocimento al Consorzio e in modo particolare quando non siano iscritti all'organismo di controllo autorizzato e, di conseguenza non rispettino quanto previsto dal disciplinare di produzione registrato con regolamento comunitario.
6. Nei casi di minore gravità il Consiglio di amministrazione può limitarsi a diffidare, o a sospendere, per un periodo da tre mesi fino a un anno, il consorziato che abbia posto in essere comportamenti di cui ai commi precedenti.
7. La qualifica di consorziato può essere sospesa temporaneamente nel caso in cui l'attività del socio non può essere esplicata per causa di forza maggiore, come l'interruzione del ciclo di allevamento per patologie dei capi o altre situazioni; il socio provvede a comunicarle per iscritto al Consorzio che valuta e se del caso provvede alla eventuale sospensione temporanea.
8. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la sospensione del consorziato in attesa del giudizio della magistratura relativo ai comportamenti anzidetti.
9. Al Consorzio, contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti commi, devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti contestati con invito a rispondere per iscritto.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione menzionate nei commi che precedono debbono contenere l'enunciazione dei motivi su cui sono fondate e debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
11. In caso di morte di un consorziato, l'erede subentra nel contratto di consorzio, salvo decisione diversa del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.12

1. Contro le deliberazioni prese a norma dell'articolo 11 l'interessato può attivare il procedimento previsto all'articolo 27.
2. L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 non preclude il ricorso all'Autorità giudiziaria sia per il Consorzio che per il consorziato.

#### Art.13

1. Nei casi di recesso o di esclusione, il consorziato receduto rimarrà comunque obbligato ad assolvere agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.
2. Ai soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi, non spetta alcun rimborso.
3. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

### Titolo III

#### FONDO CONSORTILE, AMMINISTRAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE

##### Art.14

1. Il Fondo Consortile è costituito:

- dalle quote di iscrizione dei Consorziati ammessi al Consorzio ai sensi del precedente Articolo 10.
- dagli eventuali ulteriori contributi versati dai Consorziati a seguito di deliberazione assembleare di aumento del fondo consortile.
- dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie ottenuti per acquisti, donazioni o lasciti.
- eventuali avanzi di gestione.

2. Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo stesso e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

##### Art.15

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. Ciascun bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il bilancio di esercizio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia, unitamente alla relazione di detto Collegio, presso la sede del Consorzio durante i 15 (quindici) giorni antecedenti la predetta riunione.

5. I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio dalle leggi vigenti, nonché quelli originati dalle attività finalizzate al conseguimento degli scopi statutari ed al buon funzionamento del Consorzio stesso, sono approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e posti a carico di tutti i soggetti, in particolare la quota che graverà su ciascuna categoria della filiera, non potrà superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima, come indicato all'articolo 6.

### Titolo IV

#### ORGANI SOCIALI

##### Art.16

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

##### Art.17

1. L'assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria. Ogni consorziato, persona fisica o giuridica, ha diritto a 1 (uno) voto ed ad un numero aggiuntivo di voti, determinato per ciascuna categoria, in considerazione del prodotto certificato o conforme, dall'organismo di controllo autorizzato, rispetto al totale complessivo, secondo quanto previsto da apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione, deliberato in Assemblea e sottoposto all'approvazione del Ministero competente.
2. Tutti i consorziati sono rappresentati, a ogni effetto statutario e legale, nell'Assemblea regolarmente costituita, le deliberazioni della quale vincolano anche gli assenti ed i dissidenti.
3. Tutti i consorziati regolarmente iscritti, non morosi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali, e che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 60 giorni prima del giorno della prima convocazione dell'Assemblea, hanno diritto di prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea.
4. Il valore dei voti esprimibile dai soci di ciascuna categoria deve rispettare i seguenti valori: 66% in rappresentanza degli allevatori e macellatori, 34% in rappresentanza delle categorie dei porzionatori ed elaboratori.
5. I valori di cui al precedente comma sono riferiti alla ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata all'attività dell'organismo di controllo. Diversamente, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio
6. Qualora il consorziato svolga più attività e per le quali risulta iscritto nelle corrispondenti sopra citate categorie, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
7. Il valore del voto dei soggetti in forma associata, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto, è pari al valore cumulato dal voto dei singoli soggetti, purché l'associazione o l'organizzazione presenti specifica delega scritta dei singoli soggetti.
8. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Le deleghe, fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, dovranno essere rimesse al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori assembleari, e il voto del delegato sarà dato dalla sommatoria del valore del proprio voto e quello delle deleghe. Gli amministratori non possono ricevere deleghe.

#### Art.18

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno già noto ai presenti e regola le modalità delle votazioni.
2. Le convocazioni ordinarie e straordinarie, debbono farsi mediante invito personale ai singoli consorziati, mediante lettera ed affissione presso la sede del Consorzio Cinta Senese DOP contenente l'ordine del giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione da tenersi in giorni diversi.
3. Dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione a quello dell'assemblea di prima convocazione non debbono correre meno di 10 giorni e non più di trenta.
4. Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato, purché non amministratore o sindaco, mediante opportuna delega sottoscritta.
5. I consorziati, persone giuridiche, sono rappresentati nell'Assemblea dal loro rappresentante legale.

#### Art.19



1. L'Assemblea ordinaria, convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, ha i seguenti poteri:

a) deliberare sul bilancio consuntivo di esercizio e il programma annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi statutari;

b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente;

d) approvare la proposta di quota di ammissione e quella ordinaria annuale dei consorziati;

e) approvare la proposta di eventuali quote straordinarie;

f) approvare il riparto delle quote previsto dall'articolo 6 tra i soci e i non soci;

g) determinare il compenso del Presidente e del vice-Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale;

h) approvare i regolamenti, i quali acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero competente, e le direttive consortili;

i) deliberare sulle altre materie attribuitele dal presente Statuto, dalla legge o a essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea può essere convocata anche quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un quinto dei voti espressi dai consorziati.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

#### Art. 20

1. L'Assemblea straordinaria è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione e/o quando ne faranno richiesta tanti consorziati rappresentanti un quinto dei voti spettanti a tutti i consorziati.

2. In caso non vi provveda il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale.

3. L'assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) modifiche allo Statuto che dovranno essere sottoposte al Ministero competente;

b) proroga alla durata del consorzio;

c) scioglimento e liquidazione del Consorzio, nomina e poteri dei liquidatori;

d) deliberare le modifiche al disciplinare di produzione della "Cinta Senese" DOP le quali dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Unione Europea per il tramite del Ministero competente;

e) altri casi previsti dalla legge.

4. L'Assemblea può essere convocata anche quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un quinto dei voti espressi dai consorziati.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei consorziati presenti e rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.

#### Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il funzionamento del Consorzio stesso.

2. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) eleggere al proprio interno il Presidente e i due Vicepresidenti che, nell'insieme costituiscono il Comitato di Presidenza, determinarne le funzioni ed i poteri nell'ambito di quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione;

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

c) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Direttore se ritenuto necessario;

e) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e la retribuzione; deliberare sulla ammissione, decadenza, recesso ed esclusione dei soci;

f) incaricare il personale dell'apposizione del marchio e dei contrassegni inerenti alla DOP Cinta Senese a seguito dell'esito positivo delle attività svolte dall'organismo terzo di controllo della DOP;

g) proporre la quota di ammissione e quella annuale dei consorziati;

h) istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio italiano che all'estero;

i) predisporre ed approvare appositi regolamenti per il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio;

l) avanzare all'Assemblea proposte di disciplina regolamentare, le quali acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero competente, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienicosanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

m) fissare gli eventuali rimborsi spese per i soggetti facenti parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

n) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere, comprare e vendere immobili, accendere e rinunciare ad ipoteche legali, fare operazioni col debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti, altre banche pubbliche o private, fare qualsiasi altra operazione inerente i beni e il patrimonio del consorzio;

o) proporre all'Assemblea modifiche del disciplinare DOP Cinta Senese per il successivo invio alle autorità competenti;

p) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;

q) istituire sedi operative, filiali o agenzie in Italia o all'estero;

r) predisporre in base ai dati forniti dall'organismo di controllo la tabella dei voti tale che per ogni categoria siano conosciuti l'esatto numero dei consorziati che la compongono, il numero dei voti attribuiti per consorziato, per categoria e quello complessivo dell'assemblea.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario (nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio, in assenza o in mancanza del Direttore del Consorzio) e raccolti nel libro verbali.

#### Art. 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra i consorziati nel rispetto dei seguenti requisiti di rappresentatività:

i) 66% in rappresentanza degli allevatori e dei macellatori;

ii) 34% in rappresentanza dei porzionatori ed elaboratori.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016 n. 154 nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione almeno un terzo dei candidati per ciascuna categoria di consorziati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nell'elenco, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati per ciascuna categoria di consorziati deve appartenere al genere meno rappresentato.

2. I consorziati che risultino iscritti a più di una categoria (allevatori e macellatori o porzionatori ed elaboratori) godono dell'elettorato passivo per ciascuna delle categorie di appartenenza. In caso di elezione a Consigliere per più di una categoria, il consorziato dovrà scegliere una e una sola categoria, tra quelle nelle quali è stato eletto, da rappresentare in seno al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente e due Vice Presidenti. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione stesso provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo le norme di cui all'articolo 2386 c.c. provvedendo ad individuare i sostituti nella stessa categoria di appartenenza degli amministratori cessati.

5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

6. Gli amministratori sostituiti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, invitare a partecipare alle proprie sedute, in qualità di esperti senza diritto di voto, esperti nel settore agro-zootecnico o di materie d'interesse della DOP <<Cinta Senese>>, rappresentanti di amministrazioni pubbliche o di associazioni del settore.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta mediante comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o fax o e-mail, spedita almeno sette giorni prima della data di riunione.

10. In caso di urgenza la convocazione può avvenire in qualunque momento, mediante telegramma, posta elettronica, messaggio telefonico o telefax.

11. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Comunque, in mancanza delle formalità indicate, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente convocato e atto a deliberare quando sono presenti tutti i consiglieri.

12. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta il rigetto della proposta. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con votazione palese.

#### Art.23

1. L'Assemblea può deliberare l'attribuzione di emolumenti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 24

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano.

3. E' pertinenza del Presidente l'apertura, la movimentazione e la chiusura di conti correnti bancari e postali e la tenuta dei libri obbligatori di cui all'articolo 28 lett. a), b) e c).

#### Art. 25

1. Il Direttore, ove nominato, provvede, nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e direzione tecnica degli uffici del Consorzio del cui buon funzionamento è responsabile.

2. Egli attua tutte le disposizioni tecniche impartite dal Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari che saranno attuati previa deliberazione del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore dura in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche l'emolumento.

4. Il Direttore propone l'assunzione del personale indicandone funzioni, inquadramento e retribuzione.

#### Art. 26

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, di cui il presidente scelto fra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

2. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è eletto dall'assemblea.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

4. Il loro emolumento è fissato dall'Assemblea.

5. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Consorzio, accerta la regolarità del bilancio del consorzio ed esercita tutti i compiti attribuitigli per legge.

#### Art. 27

1. E' obbligatoriamente rimessa al Collegio arbitrale, del territorio in cui in cui ha sede il Consorzio, qualsiasi controversia che sorgesse tra i consorziati e tra questi e il Consorzio nell'ambito dell'attività istituzionale.

4. Il Servizio di Conciliazione o il Servizio di Arbitrato operano e decidono secondo le norme che li regolamentano.

#### Titolo V

##### LIBRI OBBLIGATORI

#### Art. 28

1. Sono libri obbligatori:

a) il libro dei Consorziati;

b) il libro delle adunanze dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;

2. I consorziati hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali e di ottenere estratti a proprie spese.

#### TITOLO VI

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 29

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio, nomina un liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative di valorizzazione stabilite dall'Assemblea.

2. Il consorzio si scioglie, altresì, per il decorso del tempo stabilito per la sua durata.

3. In caso di scioglimento del consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente da scegliersi tra i consorziati.

4. I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.

5. Le spese della liquidazione graveranno sul fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, graveranno pro quota su ogni consorziato secondo il valore dei voti a lui attribuiti.

#### TITOLO VII

##### NORME FINALI

#### Art.30

1. In caso di controversia il Foro unico competente è quello della sede legale del Consorzio.

Art.31

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to CHIARA SANTINI

" RICCARDO COPPINI Notaio